BANDO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
SCADENZA 30/09/2016

PARTE 1 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del Dlg 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2016/2017". In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MIUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei corsi di laurea per l'a.a. 2016/2017
Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2016/2017ad uno dei corsi di Diploma di Primo o Secondo Livello della LABA – Libera Accademia di Belle Arti – di Brescia.
La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.
La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

PARTE 2 - NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

PARTE 3 - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, attuativo del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere :

- iscritti ad un regolare anno di corso di diploma di Laurea di I livello o di diploma di Laurea di II livello (saranno esclusi, quindi, gli studenti fuori corso, ovvero quegli studenti iscritti per un periodo di tempo superiore alla durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici: l'iscrizione ad un regolare anno di corso di studi è da intendersi a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta dello studente);

- in possesso dei requisiti di **merito e reddito** descritti nel presente bando; **non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.**

Gli studenti saranno esclusi a priori dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio per l'anno accademico 2016/2017, se risulteranno:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l' a.a. 2016/2017;

- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;

- aver effettuato una rinuncia agli studi (per qualunque anno, corso, facoltà, in Italia o all'Estero) durante la frequenza dello stesso livello di studi per il quale chiedono la borsa di studio per l'anno accademico 2016/2017. La rinuncia è, quindi, escludente per lo studente che si iscrive ad un qualsiasi anno del livello di studi durante il quale ha effettuato la rinuncia, ma non è escludente per un livello diverso. Esempio: se lo studente ha rinunciato agli studi al primo anno del I livello, anche per scuola o facoltà diversa, non potrà chiedere la borsa di studio per l'intero I livello. Se successivamente avesse intenzione di frequentare anche il II livello, potrà fare richiesta di borsa di studio;

- iscriversi, o essere stati iscritti, fuori corso rispetto al regolare corso. Il fuori corso è escludente per lo studente che richiede la borsa di studio per lo stesso livello per il quale risulta fuori corso, ma non è escludente per un livello diverso;

- essere ripetenti, come conseguenza della rinuncia agli studi o del passaggio di corso all'interno dell'Accademia o del trasferimento di sede universitaria di almeno un anno (qualsiasi esso sia) per lo stesso livello di studi per il quale si richiede la borsa di studio;

- aver sospeso gli studi per un periodo superiore a 2 anni, per 2 anni non consecutivi o aver usufruito della regola della sospensione già in un livello di studi precedente.

La ripetizione non è discriminante ai fini della collocazione in graduatoria qualora lo studente che si sia trovato nella condizione di dover ripetere un anno di corso all'interno dello stesso livello di studi, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, possegga il requisito di merito minimo in riferimento alla sua carriera accademica in totale, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta. Esempio: lo studente che nell'a.a. 2016/2017 si iscrive al 2° anno del I livello, ma che presenta una carriera accademica di tre anni in quanto ha ripetuto o il primo o il secondo anno, a seguito di un trasferimento, se entro il 10 agosto 2016 ha ottenuto n° 90 crediti formativi può partecipare regolarmente al concorso in quanto in possesso del requisito di merito minimo relativo alla sua carriera accademica (tre anni). Lo studente parteciperà come frequentante il 3° anno (non il 2°), poiché si considera la carriera accademica e non l'anno di iscrizione. Lo stesso studente non potrà però partecipare nel successivo anno accademico a questo concorso. Unica eccezione a questa regola è l'invalidità ≥ 66% dello studente che permette di richiedere Borsa di Studio fino al 1° anno fuori corso.

PARTE 4 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

A) REQUISITI DI MERITO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2016/2017, alla data del 30 settembre 2016, (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, le tasse accademiche e la quota DSU (Euro tot. 660,00) devono essere stati pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Si precisa che Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui).

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti per la prima volta al primo anno di corso ed aver ottenuto una **votazione minima all'esame di maturità di 70/100** (Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione nota MIUR del 4/6/2007).

L'idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2017 al conseguimento di un numero di crediti pari a 35.

Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, il numero di crediti pari a 35, qualora non già raggiunto alla data del 10 Agosto 2017, può essere raggiunto entro la data del 30 Ottobre 2017, pena la restituzione della prima quota erogata.

Si precisa inoltre che attività integrative e workshop saranno valutati secondi i seguenti criteri

CFA ATTRIBUITI DA UFFICIO PLACEMENT	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE NEL CALCOLO DSU
1-3	1
4-7	3
8-10	5

STUDENTI ISCRITTI AL SECONDO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Gli studenti devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2016 almeno 35 crediti**. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 5 punti come meglio specificato a seguire.

Inoltre, la conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2017 di un numero di crediti pari a 90.

Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 90 qualora non già raggiunto alla data del 10 Agosto 2017, può essere raggiunto entro la data del 30 Ottobre 2017 pena la restituzione della quota erogata.

Si precisa inoltre che attività integrative e workshop saranno valutati secondi i seguenti criteri

CFA ATTRIBUITI DA UFFICIO PLACEMENT	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE NEL CALCOLO DSU
1-3	1
4-7	3
8-10	5

STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Gli studenti devono aver conseguito entro il **10 agosto 2016 almeno 90 crediti**.
A tal fine è possibile usufruire del bonus di 12 punti come meglio specificato a seguire.
Si precisa inoltre che attività integrative e workshop saranno valutati secondi i seguenti criteri

CFA ATTRIBUITI DA UFFICIO PLACEMENT	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE NEL CALCOLO DSU
1-3	1
4-7	3
8-10	5

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Gli studenti che nell'a.a. 2016/2017 si iscriveranno per la prima volta al 1° anno dei corsi di laurea di II livello devono essere in possesso di una laurea di I livello (oppure diploma accademico di vecchio ordinamento di durata quadriennale o una laurea quadriennale, se trattasi di titolo straniero).
Se gli studenti richiedenti i benefici per il 1° anno del II livello non avessero ancora conseguito il titolo di I livello alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il 30 novembre 2016, ma avessero consegnato regolare modulo di richiesta tesi per la sessione di Febbraio 2017, saranno ammessi in graduatoria come studenti sotto condizione purché abbiano conseguito almeno 150 crediti formativi entro il 10 Agosto 2016 .
Quest'ultimo dato sostituisce regolarmente il possesso della laurea triennale/quadriennale straniera/diploma accademico di vecchio ordinamento, ma lo studente sarà collocato in graduatoria in posizione successiva all'ultimo studente già in possesso di diploma accademico.
L'idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2017 al conseguimento di un numero di crediti pari a 35.
Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, il numero di crediti pari a 35, qualora non già raggiunto alla data del 10 Agosto 2017, può essere raggiunto entro la data del 30 Ottobre 2017, pena la restituzione della prima quota erogata. Si precisa inoltre che attività integrative e workshop saranno valutati secondi i seguenti criteri

CFA ATTRIBUITI DA UFFICIO PLACEMENT	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE NEL CALCOLO DSU
1-3	1
4-7	3
8-10	5

STUDENTI ISCRITTI AL SECONDO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Gli studenti devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2016 almeno 35 crediti**.
Per il rispetto della citata scadenza è possibile utilizzare un "bonus" pari a n. 5 crediti.

UTILIZZO DEL BONUS

Per il raggiungimento dei requisiti di merito, gli studenti dispongono di un bonus "virtuale" da utilizzare una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. Gli studenti che si iscrivono nell'a.a. 2016/2017 al 1° anno di qualsiasi livello, non possono utilizzare alcun tipo di bonus, né per entrare in graduatoria né per mantenere la posizione durante l'anno accademico.
L'ammontare del ***bonus*** è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il *bonus* ammonta a complessivi:
- cinque crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno ovvero per raggiungere la soglia minima di idoneità stabilita in 35 CFA;
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno ovvero per raggiungere la soglia minima di idoneità stabilita in 90 CFA;
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Si ricorda che, anche se il bonus aiuta lo studente a raggiungere la soglia minima di merito richiesta, l'utilizzo di questo strumento colloca il candidato dopo l'ultimo studente che non ne ha usufruito, quindi a livello inferiore in graduatoria a scorrimento rispetto alla quota di bonus utilizzata.
A parità di punti bonus utilizzati si procederà con il calcolo del punteggio relativo alle votazioni conseguite come da formula riportata a bando.

B) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base:
dell'**Indicatore della situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)**
dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E. per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
L'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore ISEE.
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente, abrogata con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica, delle relative istruzioni e dell'Attestazione ISEE.
La normativa sopra riportata è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Lo studente richiedente la borsa di studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della

domanda di borsa di studio, di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) nella sua versione estesa (non nella versione MINI) rilasciate in base alla normativa vigente.
La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE.
Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF, percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti – scala di equivalenza – .

La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquisitore (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max 15 giorni). **Pertanto è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista per la domanda di borsa di studio.**

LIMITI REDDITUALI E PATRIMONIALI
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere relativamente ai redditi del 2014 e alla situazione patrimoniale del 2015, un ISEE universitario il cui:

- indicatore di situazione patrimoniale equivalente I.S.P.E. (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a **€ 50.000,00.**
- indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) universitario non sia superiore a **€ 23.000,00.**

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente richiedente la Borsa di Studio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.
I genitori dello studente richiedente, se coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento pre-adottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.
Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
Ai fini del calcolo ISEE universitario, l'art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purchè rispetti determinate condizioni. Pertanto il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:
a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
d) è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1), solamente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
b) redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati negli ultimi **due anni**, non inferiori a **€ 6.500,00** annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate.

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER GLI STUDENTI STRANIERI

Documenti necessari
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio dell'anno 2015.
L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare, **entro e non oltre il 30.9.2016**, pena l'esclusione dalla graduatoria, un'attestazione ISEE universitaria per redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, integrata da:
- documento aggiornato attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2015 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2015; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2015, non abbiano percepito reddito nell'anno 2015, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2015 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale) con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2015;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2015 dalla famiglia (espresso in titoli, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve:
- **essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti**
- **essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate**
- **avere data successiva all'01/01/2016**

Per gli studenti albanesi
In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2015:
il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione;
il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti
La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:
A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico

dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
L'elenco di tali paesi è disponibile al seguente link:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf
C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 594 del 01.08.2014 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa. L'elenco di tali paesi è disponibile al seguente link: http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/agosto/dm-01082014.aspx
D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).
Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'**Apostille** da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (http://www.ambtirana.esteri.it) e dei consolati di Scutari (http://www.consitalia-scutari.org) e Valona (http://www.consvalona.esteri.it) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (**non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato**) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti all'Ufficio Diritto allo Studio in copia.
In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.824,91 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un'Attestazione ISEE riferita al

nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

PARTE 5 - AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base **sia** alla fascia corrispondente all'ISEE corretto del nucleo familiare **sia** alla diversa provenienza geografica dello studente.

- FASCE DI REDDITO

FASCIA	VALORE ISEE	
1ª Fascia	Da € 0,00	A € 14.420,31
2ª Fascia	Da € 14.420,32	A € 17.709,34
3ª Fascia	Da € 17.709,35	A € 23.000,00

- PROVENIENZA GEOGRAFICA

STUDENTE IN SEDE: residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lett. b)*,che impieghi fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
*(Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio)
STUDENTE PENDOLARE: residente in un comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati ma dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi impiegando, coi mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
STUDENTE FUORI SEDE: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato di almeno 91 minuti utilizzando mezzi pubblici e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.
Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 30 novembre 2016, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli.

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- € 2.646,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
- € 2.195,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
- € 1.880,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª

STUDENTI PENDOLARI

- € 2.847,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
- € 2.394,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
- € 2.076,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.

STUDENTI FUORI SEDE

- € 5.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
- € 4.568,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
- € 4.012,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.

PARTE 6 - INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

A) STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati In Sede, di € 3.908,00 per studenti considerati Pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

B) MOBILITÀ INTERNAZIONALE E STAGE

Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2016/2017 e gli idonei non beneficiari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.
L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo paragrafo 7.
Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso LABA. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo (ai sensi della L. n. 508/1999).

PARTE 7 - PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

[1 - (ISEE studente/€ 23.000,00)] x 1.000

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente con reddito minore, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero del crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2016 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami sostenuti entro la sessione estiva a.a. 2015/2016. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e da calcolarsi secondo la seguente formula:

(Crediti studente - Crediti minimi) X [600/(Crediti max - Crediti minimi)]

400 in base alla votazione media degli esami superati e da calcolarsi secondo la seguente formula:

(Votazione media studente -18) X [400/(30 -18)]

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

PARTE 8 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016.

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale (Erasmus) nell'a.a. 2016/2017 devono presentare domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio.

La domanda deve essere completa della fotocopia della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio DSU LABA, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università,

sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

A causa della recente modifica sul calcolo dell'ISEE i CAAF non possono consegnare il documento necessario al calcolo del reddito prima di 10 giorni lavorativi.

PARTE 9 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie saranno rese note non oltre il 31 ottobre 2016.
Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Ufficio DSU LABA entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio LABA competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.
L'esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo LABA.
Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva.
Eventuali ricorsi avversi la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

PARTE 10 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI:

La prima rata della borsa di studio verrà erogata ai vincitori del concorso entro Dicembre 2016. La seconda rata della borsa verrà corrisposta al conseguimento di un numero minimo di crediti secondo le modalità e le tempistiche indicate a bando.
La borsa è revocata agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi che, entro il 30 novembre 2017, non abbiano conseguito i crediti minimi specificati nel presente bando, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo LABA può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
È fatta salva la possibilità degli Enti di definire i requisiti di merito (in conformità con le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001), nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.
Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI DIPLOMA:

La prima rata della borsa di studio verrà erogata ai vincitori del concorso entro il mese di Dicembre 2016.
La seconda rata a saldo della borsa verrà corrisposta al conseguimento del numero minimo di crediti secondo le modalità e le tempistiche indicate a bando per gli iscritti al secondo anno di tutti i corsi di studio triennali mentre per gli iscritti al terzo anno di corsi di diploma triennale e al secondo di diploma specialistico il saldo sarà erogato entro il 30 luglio 2017.
Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 Gennaio 2017 gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dai bandi di ciascun Soggetto Gestore. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.
L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del direttore generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE
L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso l'Ufficio Erasmus LABA, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

PARTE 11 - INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato da LABA o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti da LABA in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:
1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di LABA;
2. non presenti a LABA, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

PARTE 12 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ
Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata a LABA, verrà dalla stessa trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).
Lo studente che si sia trasferito da altra Università alla LABA dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2015, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

PARTE 13 - ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. N. 445/2000, ART. 71)
LABA, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla L. n. 390/1991 art. 22. e dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod. 730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
LABA in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla L. n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

PARTE 14 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;

b) sono raccolti da LABA ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge;

c) possono essere scambiati tra Enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;

d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento a LABA per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge n. 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre 2016;

e) LABA è titolare del trattamento dei dati.